

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA  
CONSULTA STUDENTESCA DELL'ISTITUTO  
SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "PYOTR ILYICH  
TCHAIKOVSKY" DI NOCERA TERINESE –  
CATANZARO**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n.4/2020  
ed emanato con D.P. n. 1896 del 27.07.2020

## **REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA STUDENTESCA DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY" DI NOCERA TERINESE - CATANZARO**

### **Articolo 1 - Indizione delle elezioni.**

Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali. In caso di anticipata cessazione del Direttore in carica, le elezioni sono indette dal Direttore vicario entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

### **Articolo 2 - Corpo elettorale.**

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti dei corsi accademici del Conservatorio che risultino regolarmente iscritti all'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo, entro 7 giorni dalla data di chiusura della presentazione delle candidature alla carica di Componente della Consulta, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.
3. La commissione elettorale provvede contestualmente all'aggiornamento degli elenchi curando la successiva riaffissione all'albo.

### **Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle liste dei candidati**

1. L'elettorato passivo spetta agli studenti che, disponendo dell'elettorato attivo, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
  - avere raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione delle liste;
  - non avere riportato sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dagli studi;
  - non avere riportato condanne penali passate salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.
2. Le candidature devono essere presentate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto per l'elezione della Consulta Studentesca.
3. Le candidature devono essere presentate sotto forma di lista e devono contenere n.5 candidati. Ogni lista candidata, sottoscritta da tutti i componenti, dovrà contenere un programma elettorale di candidatura.
4. La presentazione della lista dovrà contenere apposito elenco contenente l'indicazione dei componenti della lista, con la specifica di: cognome, nome, luogo e data di nascita e corso di studi al quale si è iscritti.

5. Le liste con le candidature vanno presentate all'Ufficio protocollo entro il giorno e l'ora stabiliti nel decreto di indizione delle elezioni. L'Ufficio protocollo provvede a rimettere gli atti alla Commissione elettorale.

6. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione elettorale di cui al successivo Art.4.

7. Le liste ammesse sono pubblicate all'albo del Conservatorio, a cura della Commissione elettorale, entro tre giorni dal termine di presentazione, e resteranno affisse fino al giorno della chiusura delle operazioni di voto.

8. La Commissione elettorale garantisce a ciascuna lista ammessa un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto, per la pubblicità elettorale.

#### **Articolo 4 - Commissione Elettorale**

1. Con successivo decreto sarà nominata la Commissione elettorale.

2. La Commissione è costituita da n. 3 membri effettivi, ed è così composta:

- n. 2 componenti scelti fra gli Studenti maggiorenni iscritti ai Corsi Afam presso l'Istituzione;
- n. 1 componente scelto fra il personale amministrativo in servizio presso l'Istituzione.

3. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- Acquisire dalla segreteria didattica le candidature;
- Pubblicare sull'albo degli studenti e sito istituzionale, entro cinque giorni dal termine di presentazione delle candidature, l'elenco dei candidati ammessi. Tale elenco resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali;
- Decidere su eventuali reclami o ricorsi;
- Predisporre il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- Ritirare il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- Redigere il verbale delle operazioni di voto.

4. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.

5. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura.

6. La Commissione Elettorale provvede, inoltre, alla costituzione del seggio designando, tra i suoi componenti il Presidente e il Segretario.

#### **Articolo 5 - Modalità di voto**

1. Il voto è personale, diretto e segreto.

2. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda per l'elezione dei rappresentanti della Consulta degli Studenti.

3. Le schede saranno precedentemente vidimate da un componente della Commissione elettorale e riporteranno, in ordine alfabetico, l'elenco dei candidati.

4. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto indicando una sola lista fra quelle ammesse.

5. La scheda è bianca qualora non vi risulti alcun segno apposto da parte dell'elettore.

6. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale o se è mancante della validazione. Il voto è nullo inoltre in caso la scheda presenti segni di identificazione e in tutti i casi in cui non sia ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore. Sono nulle inoltre le schede in cui le preferenze siano espresse in eccedenza rispetto al numero consentito.

7. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore sull'elenco.

#### **Art. 6 - Calendario delle operazioni di voto**

1. Le operazioni di voto si svolgono secondo le indicazioni contenute nel Decreto Direttoriale di indizione delle operazioni elettorali.

#### **Art. 7 - Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio, nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al Direttore, unitamente al materiale della votazione. Dell'esito delle operazioni di voto è data tempestiva notizia mediante affissione all'albo del verbale di scrutinio.

2. In caso di parità di voti tra due liste prevale l'anzianità media dei candidati alla lista di iscrizione al Conservatorio, e in caso di ulteriore parità, l'anzianità anagrafica media dei candidati appartenenti alla lista.

#### **Art. 8 - Ricorsi**

1. Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura si intende confermata.

#### **Art. 9 - Nomina della Consulta degli studenti**

1. La Consulta degli studenti viene nominata con decreto del Direttore